

## **Sentenza Corte di Cassazione 9 marzo 2001, n. 3525**

### **Sezione Lavoro**

#### **Trasferimento del dipendente per incompatibilità aziendale - Configurabilità**

Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua causa nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che il relativo provvedimento datoriale non può essere dichiarato illegittimo per inosservanza delle garanzie sostanziali e procedurali di cui all'art. 7 l. n. 300 del 1970 (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla suprema corte, aveva escluso la configurabilità di una sanzione disciplinare in relazione al trasferimento disposto «a scopo cautelativo» nei confronti di un funzionario bancario, a seguito della instaurazione a carico di quest'ultimo di un procedimento penale riguardante operazioni bancarie effettuate presso la filiale da lui diretta).